



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale N. 46 del 23 Marzo 2016**

**DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/363217 -363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Anno XLVI

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### ATTI DELLA REGIONE

##### DECRETI

##### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

###### DECRETO 04.03.2016, N. 23

Approvazione modifiche statutarie dell'Associazione denominata: "Associazione Fidas Pescara Donatori Sangue - Onlus - con sede in Pescara ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private. .... 4

###### DECRETO 04.03.2016, N. 24

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private. ....15

###### DECRETO 09.03.2016, N. 25

Nomina componente dell'Osservatorio regionale per la Riforma delle Province. ....31

---



---

 PARTE I
 

---



---

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**


---



---

 ATTI DELLA REGIONE
 

---



---

 DECRETI
 

---

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO 04.03.2016, N. 23

**Approvazione modifiche statutarie dell'Associazione denominata: "Associazione Fidas Pescara Donatori Sangue - Onlus - con sede in Pescara ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

**VISTO** il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

**VISTO** in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

**VISTA** la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - così come modificata i sensi della LR 47/2006, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato all'approvazione delle modifiche statutarie inerenti il nuovo Statuto;

**VISTA** l'istanza del 09-07-2015 - inviata tramite PEC in pari data, successivamente regolarizzata con PEC del 10-08-2015 e acquisita al protocollo regionale in data 11-08-2015 (Prot. RA/210096) - del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione denominata: "Associazione Fidas Pescara Donatori Sangue - Onlus" con sede in Pescara - volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche statutarie e l'iscrizione delle stesse nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

**VISTA** la copia autentica del Verbale di Associazione dell'Associazione denominata: "Associazione Fidas Pescara Donatori Sangue - Onlus" con sede in Pescara del 22-11-2014 (Repertorio n. 1687; Raccolta n. 1116) a rogito del Dott. Gianluca Fusco Notaio in Montesilvano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara - e lo Statuto allegato al predetto atto sotto la lettera "B";

**ACCERTATA**, sulla base dello Statuto dell'Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale;

**DATO ATTO** che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato all'approvazione delle modifiche statutarie ed alla iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi in data 16-09-2015 e 18-02-2016;

**VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi del 18-02-2016 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli all'approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione denominata: "Associazione Fidas Pescara Donatori Sangue - Onlus" con sede in Pescara - inerenti il nuovo Statuto da parte dei competenti Dipartimenti regionali;

**VERIFICATA** la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

**ACCERTATO** che sussistono le circostanze di fatto e di diritto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione denominata: "Associazione Fidas Pescara Donatori Sangue - Onlus" con sede in Pescara - inerenti il nuovo Statuto e per l'iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ed il Dirigente del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale di quest'ultimo Dipartimento hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- **di approvare** ai sensi degli artt. 4 e 6, L.R. 13/2005 il nuovo Statuto dell'Associazione denominata: Associazione Fidas Pescara Donatori Sangue - Onlus" con sede in Pescara;
- **di iscrivere** le predette modifiche nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE  
**Dott. Luciano D'ALFONSO**

*Segue Allegato*

Allegato B all'atto  
 n. 1116 di raccolta

Associazione "Fidas Pescara Donatori Sangue Onlus"

**STATUTO**

**Art. 1 – Costituzione e Denominazione**

L'Associazione "Fidas Pescara Donatori Sangue – Onlus";  
 -già denominata "A.D.S. Associazione Donatori Sangue" giusto atto costitutivo redatto dai dott. Mastroberardino – notaio in Pescara – in data 15/07/1983 – rep. 30766;  
 -aderente alla FIDAS nazionale in data 26 ottobre 1988  
 -iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con DPGR n. 8 del 14/01/1994  
 -successivamente modificata in "Associazione Donatori Sangue" giusto atto del dott. Francesco Anichini – notaio in Pescara – in data 26/01/1994 rep. 6883/47802;  
 -modificata in "Fidas Pescara Associazione Donatori Sangue" con verbale di Assemblea dei Soci in data 19/10/2000;  
 -con verbale in data 24 Aprile 2010 a rogito Notaio Giovanni Bulferi di Pescara sono state apportate alcune modifiche ed è stato approvato il testo dello Statuto;  
 è una organizzazione di volontariato apolitica, dotata di personalità giuridica, accensionale e non ha finalità di lucro.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

**Art. 2 – Sede Sociale**

L'Associazione ha sede in Pescara – Via Fonte Romana c/o Presidio Ospedaliero ASL. Su richiesta dei Soci residenti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie in altre località della Provincia di Pescara.

**Art. 3 – Natura e Scopi**

L'Associazione si ispira ai principi della partecipazione, della solidarietà e del pluralismo sanciti dalla Legge quadro nazionale sul volontariato (legge 11/09/1991 n.ro 286).

L'Associazione svolge la propria attività esclusivamente all'interno del territorio Regionale.

Al sensi della Legge n.ro 219/2005 e relativi decreti attuativi attinenti le attività trasfusionali.

L'Associazione:

- È formata da cittadini donatori e donatrici volontari o che lo siano già stati;
  - Si ispira ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria, periodica, anonima e gratuita di sangue e dei suoi componenti;
  - Concorre al conseguimento dei fini istituzionali dal Servizio Sanitario Nazionale, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata del sangue e dei suoi componenti;
  - È improntata sulla più ampia partecipazione dei Soci ed ai criteri democratici di gestione dell'ordinamento interno con particolare riferimento alle modalità di elezione delle cariche sociali. Essa persegue i seguenti scopi:
- a) La promozione dell'informazione e della educazione alla salute ed al dono del sangue e suoi componenti;
  - b) La diffusione e lo sviluppo della coscienza trasfusionale;
  - c) La donazione del sangue da parte dei Soci senza vincoli sulla destinazione;
  - d) L'adesione al programma nazionale per il raggiungimento della autosufficienza del sangue e suoi componenti.

In tale quadro l'Associazione:

- Svolge attività sociali, culturali, sportive e ricreative per la valorizzazione della figura e del gesto della donazione;
- Collabora e sollecita l'intervento di Autorità, Istituzioni, altre Associazioni di donatori e di volontariato in genere, privati cittadini;
- Contribuisce alla promozione ed alla diffusione di attività di informazione, studio, documentazione e ricerca sul tema del "Sangue";
- Si impegna a tutelare la salute ed i diritti del donatore e delle donatrici;
- Si impegna a concorrere, valutandone l'esigenza e su richiesta motivata da parte del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pescara, all'ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi, delle strutture, delle attrezzature, della ricerca per l'assistenza al donatore mettendo a disposizione le risorse necessarie.



*Benvenuto Panlucca*

-Cura l'organizzazione necessaria all'opportuno coordinamento per l'invio dei donatori volontari su indicazione e/o richiesta del servizio trasfusionale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali e per il funzionamento dell'Associazione, sono costituite dalle entrate indicate nel successivo articolo 27 del presente Statuto

#### Art. 4 - Soci

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci effettivi, le persone fisiche che hanno ceduto o cedono il proprio sangue e/o emocomponenti gratuitamente.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli Interessati devono compilare e presentare alla Segreteria dell'Associazione il modulo di domanda completo delle seguenti notizie:

- La data di riconoscimento dell'idoneità alla donazione;
- La data di effettuazione della prima donazione;
- L'eventuale iscrizione ad altre Associazioni aventi le stesse finalità o similari;
- La conoscenza dello Statuto e la condivisione degli scopi sociali.

Fanno inoltre parte dell'Associazione i Simpatizzanti, i quali sono nominati dal Consiglio Direttivo per finalità associative.

La qualifica di Socio si intende acquisita dalla data di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, previo accertamento di idoneità sanitaria alla donazione per i Soci effettivi.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Presso l'Associazione è istituito il Registro dei Soci che sarà costantemente aggiornato in base alle comunicazioni da parte della struttura trasfusionale nel rispetto delle convenzioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo, diretto ed indiretto, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte.

#### Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno il diritto di:

- Ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Socio;
  - Collaborare con la propria opera volontaria e gratuita alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
  - Partecipare a tutte le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione.
- essi godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di Socio:

- Non comporta privilegi a/o benefici;
- Non dà diritto all'utilizzo del nome e dei servizi dell'Associazione per scopi diversi da quelli istituzionali;
- Non è trasmissibile e non matura diritti, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci sono obbligati a:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli Organi dell'Associazione, nonché le Leggi e le Convenzioni che regolamentano l'attività dell'Associazione;
- b) tenere una condotta civile all'interno dell'Associazione;
- c) tenere nei confronti di tutti gli Associati un comportamento corretto e di massima collaborazione.

In caso di inosservanza di una o più Norme del presente Statuto, delle Leggi e delle Convenzioni, il Consiglio Direttivo provvede alla contestazione scritta dell'addebito con contestuale invito a presentare entro 5 giorni dal ricevimento le proprie giustificazioni.

Qualora il Consiglio Direttivo, non ritenga valide ed esaurienti tali giustificazioni provvede a:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato; oppure a proporre all'Assemblea i provvedimenti di:
- c) decadenza;
- d) esclusione.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 10 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale decide, sentito l'interessato ed il



Presidente, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 6.

#### Art. 6 - Decadenza dei soci

La qualità di Socio dall'Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il socio presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Associato.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Associazione nel caso di mancata effettuazione delle donazioni senza giustificato motivo per oltre due anni.

Si perde per esclusione nei casi che rendono incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione, per gravi inadempimenti al presente Statuto e qualora, nonostante il richiamo, persiste nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art. 5.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono adottati dal Consiglio Direttivo e notificati all'Interessato mediante lettera raccomandata.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probviri.

#### Art. 7 - Organismi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Tesoriere
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti
6. Il Collegio dei Probviri;
7. Il Segretario

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Negli Organi dell'Associazione non possono essere eletti il personale dipendente dell'Associazione e coloro che abbiano qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Non possono essere eletti a ricoprire cariche sociali o se eletti decadono, le persone legate tra di loro da rapporto di coniugio, di parentela e affini. Se eletti, decade il socio che ha riportato meno preferenze. In caso di parità è eletto il socio più anziano di età.

#### Art. 8 - Durata delle cariche

I Componenti degli Organismi sociali regolarmente eletti durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

#### Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati.

E' competenza dell'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione.

E' altresì competenza dell'Assemblea ordinaria:

- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probviri;

- discutere ed approvare la Relazione annuale, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;

L'assemblea straordinaria delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno ed in particolare:

- a) modifiche al presente Statuto;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) designazione e sostituzione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- d) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e specificamente:



*Almota S. Lucia*

a) quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 1/10 dei Soci effettivi che ne propongono l'ordine del giorno.

b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiedano la Convocazione al Consiglio Direttivo;

c) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci sono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

L'assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie devono avvenire minimo dieci giorni prima della data fissata per le adunanze mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati tramite:

- comunicato stampa,

- pubblicazione sul sito web dell'Associazione,

- email, sms secondo indicazioni del socio o lettera indirizzata ai soci che non abbiano optato per la modalità di comunicazione in formato di tipo elettronico.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

**Art. 11 - Funzionamento dell'assemblea ordinaria o straordinaria**

Le assemblee sono presiedute da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due Scrutatori.

Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare fra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

**Art. 12 - Validità delle delibere assembleari**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sono previste maggioranze qualificate diverse.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono le maggioranze di cui all'art. 34.

Le modalità delle votazioni nelle Assemblee ordinarie e straordinarie avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti, ad eccezione delle elezioni dei membri degli organismi sociali per i quali è richiesto il voto a scrutinio segreto.


Tutti i Soci hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno. (non sono ammesse deleghe).

**Art. 13 - Diritti di partecipazione**

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i Soci iscritti nel registro di cui all'art. 4.

Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri da presentarsi entro 10 giorni prima dello svolgimento della stessa.

**Art. 14 - Consiglio direttivo**



Il consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'assemblea dei soci.

È composto di 9 componenti effettivi eletti nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere un massimo di 3 preferenze per i membri del Consiglio Direttivo.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto dal presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Tesoriere

Il Segretario

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria delle votazioni.

In ogni caso i nuovi Consiglieri terminano il proprio mandato insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

**Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il buon funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento di tutti gli scopi della stessa.

Sono inoltre compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare tra i propri membri eletti dall'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Tesoriere e il Segretario;
- b) esaminare e corredare del proprio parere di merito sia la relazione annuale ed il bilancio preventivo redatti dal Presidente dell'Associazione, che il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) provvedere alla gestione amministrativa finanziaria dell'Associazione adottando tutte le deliberazioni intese a favorire il conseguimento della finalità statutarie;
- d) designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli organismi nei quali tale rappresentanza sia richiesta;
- e) esaminare le domande di ammissione dei Soci e deliberare se accoglierle o rigettarle;
- f) adottare nei confronti dei soci i provvedimenti di ammissione, sospensione, decadenza ed esclusione, previsti dagli articoli 5 e 6;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- h) proporre all'Assemblea le modifiche statutarie;
- i) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- l) curare l'acquisizione dei contributi ottenibili per disposizioni di legge o per elargizioni;
- m) svolgere ogni altra attività utile e/o necessaria per la gestione dell'Associazione.

**Art. 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno quattro volte l'anno, 7 giorni prima della riunione con email, sms od altri mezzi di telecomunicazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, con voto consultivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, qualora gli argomenti all'ordine del giorno riguardino materie di loro competenza. È altresì invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Coordinatore Giovani Fidas.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono inoltre essere invitate persone esterne all'Associazione per specifiche deliberazioni.

I voti consultivi non sono vincolanti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

**Art. 17 - Validità delle delibere del Consiglio Direttivo**



*Handwritten signature: Silvana Gianluca*

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica alla data della convocazione stessa e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dai presenti. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Nell'eventualità in cui il Consiglio Direttivo non possa riunirsi per deliberare su questioni urgenti, con il consenso della maggioranza dei componenti, è possibile esprimere il proprio voto a distanza, tramite posta elettronica, per iscritto ed inviato telematicamente entro il giorno e l'orario prefissato. La conseguente votazione va riportata nei registri dei verbali.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo deve dare notizia agli altri membri del Consiglio di ogni interesse che ha in ordine ad una determinata operazione. È fatto divieto al consigliere in carica di prendere parte alla votazione.

#### Art. 18 - Dimissioni

Qualora un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, consecutivamente a tre adunanze del Consiglio, questo lo dichiara decaduto e chiamerà a farne parte in sostituzione il primo dei non eletti.

Le giustificazioni degli assenti dovranno pervenire alla segreteria dell'associazione per iscritto ed ogni valutazione discrezionale è rimessa al prudente apprezzamento da parte del Consiglio Direttivo. Avverso il provvedimento di decadenza l'interessato, entro il perentorio termine di 10 giorni, potrà ricorrere dinanzi al Collegio Probiviri che definisce ogni questione insorta entro 30 giorni.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare per dimissioni o altro uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo o dei primi candidati non eletti in ordine di votazione alla carica di consigliere.

Ove non vi siano più candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni o dell'impedimento.

Il Consiglio Direttivo è considerato decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, a cura del Presidente o Vice-Presidente in carica o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo, l'assemblea dei Soci per il rinnovo di tutti gli organismi elettivi.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni continuano ad essere svolte dagli organismi decaduti.

#### Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed esprime l'unità degli associati.

In particolare:

- rappresenta l'Associazione e ne ha la firma, che può delegare;
- tutela l'osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- convoca le assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dalle adunanze dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione;
- predepona la relazione annuale ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- adotta in caso di necessità, delibere di urgenza che pone all'Ordine del Giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica;



-promuove cause attive solo se deliberate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 20 – Il Vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento assumendone tutte le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.  
 Coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e svolge tutte quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

**Art. 21 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione con il criterio di una sana e trasparente gestione.

E' responsabile delle scritture contabili che debbono essere tenute secondo le vigenti norme in materia, essere sempre aggiornate e fare riferimento ai documenti giustificativi delle singole spese.  
 E' inoltre responsabile del numerario di cassa che deve essere depositato in conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione, salvo le normali piccole disponibilità per le spese correnti.  
 Provvede alle riscossioni ed ai pagamenti da effettuarsi con firma congiunta del Presidente.  
 Effettua pagamenti on line previa autorizzazione del Presidente apposta sui documenti di pagamento.

Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

**Art. 22 – Il Segretario**

E' eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo le elezioni.

Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Associazione.

**Art. 23 – Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'assemblea, è composto da:

-tre membri effettivi;

-due membri supplenti.

Sia i membri effettivi che supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori.

Istituiti presso il Ministero della Giustizia.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con un massimo di 3 preferenze.

I membri effettivi eleggono fra loro, entro dieci giorni dalla nomina, il Presidente del Collegio.

I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria per effettuare il controllo della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio dei Proibiviri.

**Art. 24 – Proibiviri**

Il Collegio dei Proibiviri, eletto dall'assemblea, è composto da:

-tre membri effettivi;

-due membri supplenti.

I membri devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali in materia giuridiche.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con un massimo di 3 preferenze.

I membri effettivi eleggono fra loro, entro dieci giorni dalla nomina, il Presidente del Collegio.

Decide sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio esamina i ricorsi presentati dai Soci e/o dai componenti dei vari organismi sociali.

Il Collegio dei Proibiviri ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme e principi del presente Statuto, nonché la corretta applicazione di norme e regolamenti di cui l'Associazione si è dotata.

I Proibiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esposto ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alla parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili.


Non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 25 – Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

**Art. 26 - Il rendiconto**

Il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.



*Renata P. d. ca.*

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

**Art. 27 - Le risorse economiche**

Le entrate dell'Associazione, che sono distinte da quelle dei singoli Associati, utili per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sociali, sono costituite da:

- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi volontari di soggetti privati;
- contributi degli Associati;
- contributi e sussidi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi Internazionali;
- entrate derivanti da Convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da ogni altra attività deliberata per reperire fondi necessari per il conseguimento dei fini statutari

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge. Questi devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni mobili registrati, ed i beni mobili collocati nella Sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario consultabile in sede.

L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori nei limiti della Legge quadro sul volontariato 266/94. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla Legge. I dipendenti sono assicurati, a norma di Legge, contro malattie, infortuni e Responsabilità Civile verso terzi. L'Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomi e consulenti. I rapporti sono disciplinati dalla Legge. I collaboratori sono assicurati, a Norma di Legge, contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

**Art. 28 - Attività ricreative e sportive**

Previo autorizzazione del Consiglio Direttivo e la sottoscrizione di un relativo contratto o scrittura privata da parte della Fidas e di un responsabile del gruppo, è data facoltà al Soc, su loro richiesta, nell'ambito delle attività ricreative e culturali di cui all'art. 3, di creare gruppi autonomi e staccati dalla Fidas per la pratica di attività sportive, teatrali ecc. finalizzati a pubblicizzare la donazione del sangue.

**Art. 29 - Coordinamento Giovani Fidas**

Il Coordinamento Giovani Fidas è formato da tutti i Soci di età compresa tra i 18 e i 28 anni che richiedono di farne parte.

Entro trenta giorni dalla data del rinnovo delle cariche sociali, mediante votazione palese viene eletto il Coordinatore Giovani Fidas che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Coordinamento Giovani Fidas si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Partecipa attivamente all'organizzazione degli eventi promossi dal Consiglio Direttivo e propone allo stesso la composizione delle delegazioni Giovani Fidas per la partecipazione a convegni e quant'altro promosso dalla Federazione Nazionale FIDAS. Il Coordinatore Giovani partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto.

**Art. 30 - Libri obbligatori**

La segreteria dell'associazione deve tenere, oltre i libri e le altre scritture contabili imposte dalla normativa vigente:

1. Libro degli associati nel quale devono essere indicati la generalità ed il codice fiscale degli associati;
2. Libro delle decisioni dell'Assemblea, nel quale sono trasmessi senza indugio i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico;
3. Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. Libro delle decisioni e dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;

5. Libro delle decisioni e dei verbali del Collegio dei Provirati

Art. 31 - Rimborsi per l'adempimento delle cariche sociali.  
Le cariche sociali e le collaborazioni volontarie non sono retribuite.

Al membri degli Organi statutari ed ai collaboratori volontari è tuttavia concesso il rimborso per le spese debitamente documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio incarico, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 32 - Autonomia dell'Associazione

L'Associazione è gestita in forma autonoma e con regole proprie nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.

I rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati sono basati nel reciproco rispetto dei ruoli assunti in forza degli atti negoziali intercorsi.

Non sono consentite interferenze o condizionamenti che possano compromettere l'efficienza nei servizi erogati.

Art. 33 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei presenti.

Art. 34 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria.

La deliberazione è valida con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera anche in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altre Associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Disposizione transitoria e finale

Le cariche del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provirati decadranno automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo al fine di allineare la durata delle cariche sociali.

Bernabe Franca

*[Handwritten signature]*



In carta semplice per gli usi di legge

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITA DELLE PRESCRITTE FIRME DEPOSITATA AI MEI ATTI, COMPOSTA DI N° 16 (sedici) PAGINE. MUNITA IN CIASCUNA PAGINA DELLA PRESCRITTA FIRMA, CHE SI RILASCIÒ IN CARTA SEMPLICE PER GLI USI DI LEGGE A RICHIESTA DI PARTE .....  
DAL MIO STUDIO, 09 GENNAIO 2015

*[Handwritten signature]*



DECRETO 04.03.2016, N. 24

**Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

**VISTO** il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

**VISTO** in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

**VISTA** la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

**VISTA** l'istanza del 27-05-2015 depositata a mano il 28-05-2015 ed acquisita al protocollo regionale il 03-06-2015 (Prot. RA/147152) del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo - volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e

l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

**VISTO** il Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo del 05-12-2014 (Rep. N. 89666; Racc. n. 23551) nonché copia dell'Allegato B) Statuto - a rogito del Dott. Francesco Benedetti Notaio in L'Aquila iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano;

**ACCERTATA**, sulla base dello Statuto dell'Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 4 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo - ed alla iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di tre Conferenze di Servizi, tenutesi in data: 07-07-2015; 10-12-2015 e 18-02-2016;

**VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi del 18-02-2016 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo - da parte dei competenti Dipartimenti regionali;

**RILEVATI** l'interesse sociale e la valenza delle finalità dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila, "di volontariato, di solidarietà, di educazione degli adulti, di socializzazione, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser", "a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio, senza

discriminazione di età, genere, cultura, religione, cittadinanza”;

**VERIFICATA** la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

**ACCERTATO** che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo - e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ed il Dirigente ad interim del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- **di concedere** ai sensi dell'art. 3, L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" con sede in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo;
- **di iscrivere** la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE  
**Dott. Luciano D'ALFONSO**

*Segue Allegato*

ALLEGATO B ALL'ATTO DI REP. 39666



STATUTO

AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE L'AQUILA



*Car. Libertà*



ASSOCIATA SPA - 0160...

## SOMMARIO

## TITOLO I° -DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Denominazione
- Art.2 Finalità e scopi
- Art.3 Compiti
- Art.4 Rapporti di collaborazione
- Art.5 Rapporti con le organizzazioni promotrici
- Art.6 Sede
- Art.7 Fonti di disciplina

## TITOLO II° -SOCI

- Art.8 Iscrizione
- Art.9 Diritti ed obblighi dei soci
- Art.10 Recesso ed esclusione
- Art.11 Regolamento disciplinare

## TITOLO III° ORGANI DELL'AUSER PROVINCIALE

- Art.12 Tipologia degli organi
- Art.13 L'assemblea dei soci
- Art.14 Il comitato direttivo
- Art.15 Il presidente
- Art.16 Gratuità delle cariche elettive
- Art.17 Conflitto di interessi e incompatibilità
- Art.18 Il Collegio dei Sindaci

## TITOLO IV° -DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

- Art.19 Ruolo delle Associazioni affiliate
- Art.20 Diritti e obblighi delle Associazioni affiliate
- Art.21 Requisiti di ammissione delle nuove Associazioni
- Art.22 Ammissione
- Art.23 Cessazione della condizione di affiliazione

## TITOLO V° -RISORSE ECONOMICHE

- Art.24 Patrimonio
- Art.25 Esercizio Sociale
- Art.26 Devoluzione dei beni

## TITOLO VI° -BILANCIO

- Art.27 Bilancio Preventivo
- Art.28 Bilancio Consuntivo
- Art.29 Adempimenti

## TITOLO VII° -RESPONSABILITA'

- Art.30 Responsabilità

## TITOLO VIII° -DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE

- Art.31 Norma Antidiscriminatoria

## TITOLO VIII° -DISPOSIZIONI FINALI

- Art.32 Cambio di registro
- Art.33 Perduranza delle iscrizioni
- Art.34 Norma Finale

## TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art.1 Denominazione

1. L'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" - Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà opera, senza fini di lucro, nel settore del volontariato, ai sensi della Legge n. 266/1991 e successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.lgs 460/97.
2. E' iscritta al registro del volontariato tenuto dalla Regione Abruzzo al n. DA5/36 del 09/04/2010.

## Art.2 Finalità e scopi

1. L'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A tal fine promuove, indirizza e coordina attività di volontariato, di solidarietà, di educazione degli adulti, di socializzazione, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.
2. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività.
3. Per la realizzazione dei propri programmi, promuove la costituzione, rispettivamente, delle Associazioni Auser-volontariato e Auser Promozione sociale, operanti nell'ambito delle leggi di riferimento (n.266/91 e n.383/2000 e successive modificazioni), prevedendo che le associazioni Auser Promozione sociale si impegnino a sostenere le attività di volontariato secondo le modalità stabilite in apposite disposizioni esecutive interne, in una logica di solidarietà interna fra tutte le associazioni Auser, di sostegno rispetto alle più deboli dal lato delle risorse.
4. L'Associazione riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
5. L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. E' altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.
6. L'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo articolo 4, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene il volontariato, la educazione permanente, il comunitarismo solidale e aperto come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.
7. L'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila", svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei disabili e dei migranti, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della solidarietà internazionale.
8. Nello svolgimento di queste attività, l'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come una opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove iniziative locali solidali e aperte.

Ead. Auser



9. L'Auser si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.  
 10. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.

#### Art.3 Compiti

1. L'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" costituisce una articolazione organizzativa dell'Auser Nazionale e Regionale, operante a livello provinciale, comprensoriale, metropolitano, svolgendo le seguenti funzioni:

- deliberare sulle iscrizioni all'Auser;
- indirizzare l'attività sociale degli iscritti ed organizzare i rinnovi congressuali sulla base delle proprie disposizioni esecutive, in coerenza con quelle dell'Auser nazionale;
- rappresentare l'Auser a livello territoriale;
- dirigere, coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;
- coordinare, per conto dell'Auser regionale, le attività delle associazioni affiliate all'Auser.

2. L'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" è funzionalmente coordinata dall'Auser regionale ed è strutturalmente e giuridicamente autonoma, mediante una distinta responsabilità di gestione.

#### Art.4 Rapporti di collaborazione

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Auser può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale, nazionale, regionale e territoriale; può promuovere e partecipare alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni.

#### Art.5 Rapporti con le organizzazioni promotrici

Nella definizione ed attuazione delle proprie strategie e dei programmi, l'associazione ricerca tutte le possibili sinergie con le organizzazioni promotrici CGIL e SPI-CGIL, a cui è legata per origini e comunanza di valori. Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la CGIL e lo SPI-CGIL partecipano alle assemblee congressuali dell'Auser con propri rappresentanti i quali, purché soci, sono eletti, secondo le modalità previste dalle disposizioni esecutive interne, negli organismi dell'associazione. *NEL RIFERITO DEL PRESENTE STATUTO*

#### Art.6 Sede

L'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" ha sede legale in L'Aquila Via Giuseppe Saragat - Casa dell'Associazionismo.

#### Art.7 Fonti di disciplina

L'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" è disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e da disposizioni esecutive interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

### TITOLO II° - SOCI

#### Art.8 Iscrizione

1. L'Auser è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.

2. L'iscrizione all'Auser è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
3. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Auser devono presentare domanda scritta all'Auser territoriale competente, anche per il tramite delle associazioni affiliate.
4. Decorso 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo dell'Auser Provinciale, la domanda medesima si intende accolta.
5. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del Comitato Direttivo dell'Auser Provinciale, sentito il Presidente dell'associazione presso la quale il socio opererebbe in caso di ammissione.

#### Art.9 Diritti ed obblighi dei soci

1. Attraverso le Auser territoriali l'iscritto svolge la propria attività associativa ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell'Auser.
2. I soci dell'Auser, ai fini della concreta realizzazione delle attività statutarie, afferiscono all'Auser-Volontariato ovvero all'Auser-Insieme, secondo l'area di intervento prevalente da essi prescelta, e beneficiano dei servizi complessivamente offerti da tutte le associazioni affiliate.
3. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser, ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Auser e delle associazioni affiliate.
4. Il contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile.
5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. I soci dell'Auser maggiori di età hanno diritto a:
  - eleggere gli organi direttivi e di garanzia dell'Auser Provinciale ed essere eletti nelle stesse;
  - approvare lo Statuto ed i regolamenti;
  - promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.

#### Art.10 Recesso ed esclusione

1. L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente competente per territorio con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo competente per territorio.
4. Avverso all'esclusione l'associato escluso può ricorrere alla Commissione di Garanzia di cui all'art.16 ed in ogni caso può impugnare l'atto davanti all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica.
5. Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.


#### Art.11 Regolamento disciplinare

1. I soci devono attenersi al regolamento disciplinare adottato dall'Assemblea Nazionale dei delegati.
2. Per ogni controversia attinente all'interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia della Commissione Nazionale di Garanzia.

### TITOLO III° -ORGANI DELL'AUSER

#### Art.12 Indicazione degli organi

Per, del



Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;

#### Art.13 L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci e dei delegati è il massimo organo deliberante dell'associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila". Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in sede congressuale ogni quattro anni, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. L'Assemblea congressuale è preparata attraverso le assemblee delle associazioni affiliate che eleggeranno i relativi delegati secondo le norme stabilite da apposite disposizioni esecutive interne approvate dal Comitato Direttivo Nazionale, Regionale o Provinciale. All'Assemblea congressuale partecipano, senza diritto di voto se non delegati, i componenti del Direttivo uscenti, nonché i componenti del Collegio dei Sindaci uscenti. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei delegati presenti.
3. L'assemblea congressuale dei delegati elegge:
  - i componenti del Comitato Direttivo;
  - i componenti del Collegio dei Sindaci;
4. L'assemblea ordinaria provinciale dei soci e dei delegati viene convocata di norma ogni anno e, in via straordinaria, anche su richiesta di almeno due terzi dei componenti aventi diritto. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei delegati presenti.
5. L'assemblea provinciale dei soci e dei delegati delibera sulle linee programmatiche generali.
6. L'assemblea provinciale dei soci e dei delegati in via straordinaria delibera:
  - sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
  - sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dallo statuto Nazionale;
7. Per modificare lo statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
8. L'Assemblea dei soci e dei delegati è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
9. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio o delegato può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
10. Nell'arco di vigenza congressuale i componenti che, per qualsiasi motivo, perdono la qualifica di socio non potranno partecipare alle assemblee. Su proposta del Presidente possono essere sostituiti.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
12. L'Assemblea dura in carica quattro anni.

#### Art.14 Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo, eletto dall'assemblea congressuale dell'Associazione, ha il compito di:
  - realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
  - emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
  - eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;

- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
  - convocare convegni e conferenze;
  - decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
  - amministrare il patrimonio dell'Associazione;
  - deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull'attività svolta;
  - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - deliberare sul programma di attività proposto dal Presidente;
  - deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente.
2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea e comunque sempre in numero dispari. Allo stesso partecipa il Presidente Regionale.
3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Nell'arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell'Auser o decadere dalla carica di componente il Comitato Direttivo stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dal congresso. Inoltre tra un congresso e l'altro possono essere cooptati, su proposta della Presidente, fino ad un massimo del 10% dei suoi componenti effettivi eletti al congresso.
5. La proposta di sostituzione e/o cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
7. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

#### Art.15 Il Presidente


1. Il Presidente dura in carica quattro anni e rieleggibile e può essere ~~ri~~ confermato per non più di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente:
- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
  - convoca e presiede l'Assemblea;
  - convoca e presiede il Comitato Direttivo;
  - assume i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
  - nomina procuratori speciali;
  - propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
  - svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione;
  - adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;
  - predisporre il bilancio consuntivo e preventivo.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente

#### Art.16 Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari le spese effettivamente sostenute per le loro attività prestate entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

#### Art.17 Conflitto di interessi ed incompatibilità

Cal.  

1. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
3. L'incompatibilità opera dal momento della elezione.

#### Art.18 Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea dei delegati, anche tra i non soci.
2. I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di competenza, serietà e esperienza.
3. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
4. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine d'età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all'integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
5. La carica di Sindaco all'interno di una Auser è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Auser.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
7. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
8. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Il Collegio:
  - controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
  - verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
  - esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
  - predispose una relazione annuale da presentare al Comitato Direttivo in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
  - ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di deferire la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, se istituita, o alla Commissione Nazionale che si pronuncia entro 60 giorni.

#### TITOLO IV\* - Dell'attività dell'associazione

##### Art.19 Ruolo delle associazioni affiliate

1. Le Associazioni affiliate all'Auser fanno parte della rete Auser, Auser Insieme e Auser Volontariato e partecipano alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser Provinciale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
2. Le Associazioni affiliate, nella gestione delle attività di promozione sociale o di volontariato sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo, contabile e patrimoniale.
3. Le Associazioni affiliate sono strutture di base delle Federazioni Auser Volontariato o Auser Insieme e prima istanza congressuale di Auser.

**Art.20 Diritti e obblighi delle Associazioni affiliate**

1. Poiché la partecipazione all'Auser costituisce lo scopo sociale della affiliazione, i diritti sociali dell'associazione affiliata nei confronti dell'Auser di norma verranno espressi dai singoli soci in sede di rinnovo degli organismi dirigenti.
2. La partecipazione alla rete Auser comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organismi nazionali, regionali e provinciali dell'Auser.
3. Il Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser stabilisce le direttive per la ripartizione delle competenze e per l'assegnazione dei ruoli di coordinamento e di consultazione delle componenti della rete Auser.
4. Le Associazioni che non siano in grado di assicurare le prestazioni istituzionali di loro competenza realizzano tra loro forme di razionalizzazione e integrazione di funzioni e servizi. Le Auser territoriali competenti promuovono e verificano tali soluzioni.

**Art.21 Requisiti di ammissione delle nuove associazioni**

1. Le associazioni che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano realizzarne le attività chiedono all'Auser territoriale competente per territorio di essere ammesse all'Auser come affiliate, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale. Nei casi in cui la struttura territoriale competente non sia costituita, la domanda deve essere presentata all'Auser regionale.

2. Per aderire all'Auser in qualità di associate effettive le Associazioni devono prevedere nei loro Statuti:

- scopi corrispondenti a quelli di cui all'art. 2 ed attività afferenti, ai sensi del medesimo articolo, al volontariato ovvero alla promozione sociale;
- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
- sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- diritto dell'Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser ;
- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al comma seguente;
- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri previsti dal presente statuto; di cui all'art.17;
- adozione del logo "Auser-Volontariato" ovvero "Auser-Insieme" nella denominazione dell'associazione;
- facoltà dell'Auser di sanzionare gli atti ed i comportamenti dell'associazione che siano difformi dal presente Statuto;
- facoltà del Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser di commissariare l'associazione, eventualmente ritrarne l'affiliazione nei casi previsti dallo statuto Nazionale.

Cal. Adalberto



3. L'Auser persegue, mediante proprie disposizioni esecutive ovvero propri atti di indirizzo, l'obiettivo di un equilibrato e coeso inquadramento delle associazioni nelle diverse attività del sistema Auser per l'ottimale realizzazione delle finalità istituzionali.

#### Art.22 Ammissione

1. L'associazione che chieda di essere ammessa all'Auser in qualità di affiliata effettiva deve allegare alla domanda copia del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall'Auser.
2. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente.
3. Avverso l'accoglimento della domanda le altre organizzazioni affiliate hanno facoltà di ricorrere alla Commissione di garanzia, la quale può chiedere alla presidenza il riesame della delibera.
4. L'associazione aderente notifica all'Auser nazionale le variazioni degli atti e degli elementi di cui al comma 1. Con l'approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell'Auser regionale, le variazioni medesime acquistano efficacia.
5. A seguito dell'ammissione dell'associazione, i suoi soci afferiscono come iscritti all'Auser secondo il territorio di residenza.
6. L'associazione, successivamente alla affiliazione, è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore, nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Auser.
7. Le associazioni affiliate all'Auser partecipano a questo titolo alla vita associativa.

#### Art.23 Cessazione della condizione di affiliazione

1. La condizione di affiliazione all'Auser cessa:
  - per ritiro dell'affiliazione dell'Associazione;
  - per recesso dell'Associazione.
2. Lo scioglimento è disposto per delibera assembleare. A seguito dello scioglimento viene disposto il trasferimento delle iscrizioni e la devoluzione dei beni alla associazione territorialmente limitrofa indicata dall'Auser territoriale, a condizione che abbia finalità analoghe a quella sciolta.
3. Il ritiro dell'affiliazione avviene in caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli obiettivi statutari, di deficit di bilancio protratto per tre esercizi consecutivi, di gravi e ripetute violazioni statutarie, per delibera congiunta del Comitato Direttivo Nazionale e della Commissione di Garanzia dell'Auser.
4. In caso di recesso le iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione vengono trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata dall'Auser territoriale.
5. Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in ragione di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all'art. 2 del vigente Statuto.

### TITOLO V° -RISORSE ECONOMICHE

#### Art.24 Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;

- raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi dalle associazioni affiliate;
- contributi delle organizzazioni promotrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

3. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



#### Art.25 Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art.26 Devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea dei delegati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il Patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### TITOLO VI° -BILANCIO

#### Art.27 Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre il Presidente predisponde per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

#### Art.28 Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, la Presidenza predisponde un bilancio consuntivo -costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione -e una relazione sulle attività svolte. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30-giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte del Comitato Direttivo, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono il Comitato Direttivo, affinché i componenti del Comitato medesimo possano prenderne visione.

#### Art.29 Adempimenti

1. Il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione approvati dai rispettivi organismi, sono trasmessi, a cura del Presidente, all'Auser Regionale.

#### TITOLO VII° -RESPONSABILITA'

##### Art.30 Disposizioni circa la responsabilità

1. Gli organi dirigenti dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila" non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.  
2. Il Presidente dell'Associazione "Auser Volontariato Provinciale L'Aquila", può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza dallo stesso rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

#### TITOLO VIII° -DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE

##### Art.31 Norma antidiscriminatoria

Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini, nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%. A tal fine verranno definite con apposite disposizioni esecutive interne le relative regole applicative.

#### TITOLO IX° -DISPOSIZIONI FINALI

##### Art.32 Cambio di registro

La eventuale cancellazione dai registri del Volontariato delle Auser territoriali e regionali e la successiva iscrizione ai registri della Promozione sociale non costituisce causa di scioglimento delle medesime.

##### Art.33 Perduranza delle iscrizioni

Le iscrizioni dei soci effettuate in data anteriore all'approvazione del presente Statuto, restano valide ed afferiscono di diritto alle nuove Auser territorialmente competenti che succedono in tutti i precedenti rapporti attivi e passivi compatibili con il presente Statuto.


##### Art.34 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale ed alla legislazione vigente.

*Il Presidente della Commissione di Revisione del Conto e...*




*Carlo Stalder*



15 DIC. 2014 3939

Copia conforme all'originale che si rilascia per  
uso ..... AMMINISTRATIVO .....  
L'AQUILA ..... 15 DIC. 2014 .....



DECRETO 09.03.2016, N. 25

**Nomina componente dell'Osservatorio regionale per la Riforma delle Province.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 44 dello Statuto della Regione Abruzzo (BURA 10 gennaio 2007, n. 1 straordinario) che, tra l'altro, al comma 1 recita testualmente: "Il Presidente della Giunta [...] esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta";

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", pubblicata sulla G.U. 7 aprile 2014, n. 81;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, commi da 85 a 103, della citata L. 56/2014;

**VISTO** il punto 13, lett. b) dell'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 91 della L. 56/2014 tra Governo e Regioni e sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo, con il quale viene concordata l'istituzione, presso ciascuna Regione, dell'Osservatorio regionale e che attribuisce alla Regione la definizione della composizione degli Osservatori regionali, al fine di svolgere le funzioni di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino, richiedendo, quale unico momento prescrittivo, la presenza necessaria di rappresentanti dell'ANCI e UPI;

**VISTO** il DPGR n.71 del 26/9/2014 recante: Costituzione "Osservatorio regionale per la Riforma delle Province", con il quale è stato affidato al Dott. Prof. Mario Collevicchio l'incarico di collaborare con la Regione Abruzzo nell'attività di supporto all'Osservatorio regionale per la Riforma delle Province, per la durata di un anno, non prorogabile né rinnovabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 in virtù dei quali è consentito alle pubbliche Amministrazioni conferire incarichi

dirigenziali o direttivi, di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile;

**DATO ATTO** che il termine dell'incarico affidato al Prof. Mario Collevicchio è scaduto, ma che l'attività di collaborazione del medesimo a supporto dell'Osservatorio regionale è di fatto proseguita, sempre a titolo gratuito, in seguito alla modifica introdotta dall'art.17, comma 3 della legge 7 agosto 2015, n.124 recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che conferma il termine di un anno per i soli incarichi dirigenziali e direttivi in quanto stabilisce: "All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione».

**DATO ATTO**, altresì, che il Prof. Collevicchio ha prestato la propria collaborazione ai numerosi lavori svolti fino ad oggi dall'Osservatorio regionale tra i quali si segnalano per la loro importanza:

- lavori finalizzati all'approvazione della Legge Regionale 32/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014" (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 28.10.2015, n. 113);
- adozione delle Linee Guida per l'individuazione e il trasferimento dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative di cui alla DGR 19/12/2015, n. 1054, recante: "L.R. 20/10/2015, n.32: Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014 - art.7";
- due Accordi bilaterali Regione-Province in materia di Formazione professionale; Agricoltura - UMA, Risorse Idriche e

difesa del suolo (Genio civile); Energia, Tutela ambientale, Industria Commercio e Artigianato, che disciplinano l'effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate da ciascuna Provincia all'esercizio delle singole funzioni;

**VISTA** la lettera prot. RA/35633 del 17/2/2016 diretta dal Presidente della G.R., Dott. Luciano D'Alfonso, al Prof. Collevecchio nella quale si manifesta vivo apprezzamento per l'impegno profuso e per il qualificato supporto prestatto all'Osservatorio regionale per la Riforma delle Province e si manifesta altresì l'intenzione di conferire allo stesso l'incarico di componente dell'Osservatorio regionale per la Riforma delle Province, costituito con DPGR n.71 del 26/9/2014, che avrà durata pari a quella del termine di conclusione delle attività di detto Organismo;

**VISTA** la lettera di risposta in data 24.2. 2016 nella quale il Prof. Collevecchio dichiara di accettare con entusiasmo il nuovo incarico che continuerà a svolgere a titolo gratuito e che tuttavia, in considerazione degli impegni professionali e di docenza assunti, esprime la riserva di poter eventualmente recedere dall'incarico comunque non prima di sei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto;

**CONSIDERATO** che per i requisiti professionali posseduti, le competenze acquisite e l'esperienza maturata, come da allegato curriculum (V. All. A), questa Regione intende continuare ad avvalersi della qualificata collaborazione dell'esperto in questione;

**RITENUTO** pertanto di conferire al Dott. Prof. Mario Collevecchio, ai sensi del punto 13, lett. b dell'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 91 della L.56/2014, il nuovo incarico di componente dell'Osservatorio per la Riforma delle Province a titolo gratuito e per la durata pari a quella del termine di conclusione delle attività del prefato Organismo, fatta salva la facoltà di recesso sopraindicata;

**ACQUISITA** la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni

ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;

**RITENUTO**, infine, disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo e di dare atto che, in esecuzione del D.Lgs 14.3.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", si provvede alla pubblicazione dei dati sul sito internet della Regione nell'ambito della Sezione "Amministrazione trasparente";

**DATO ATTO** dell'attestazione della regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità del presente provvedimento, espressa dal direttore della Dipartimento < della Presidenza e Rapporti con l'Europa > (DPA) e dal dirigente del Servizio < Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale - Competitività Territoriale > (DPA005), attraverso la sottoscrizione del presente decreto;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **di nominare** il Dott. Prof. Mario Collevecchio componente dell'Osservatorio regionale per la Riforma delle Province, ai sensi del punto 13, lett. b dell'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 91 della L.56/2014;
2. **di stabilire** che l'incarico, di cui al predetto punto 1, viene conferito, a titolo gratuito, per la durata pari a quella del termine di conclusione delle attività del prefato Organismo, con facoltà di recesso da parte dell'esperto suddetto da esercitare non prima di sei mesi a partire dalla data di notifica del presente decreto;
3. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo e di dare atto che, in esecuzione del D. Lgs del 14.3.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", si provvede alla pubblicazione dei dati sul sito internet

della Regione nell'ambito della Sezione  
"Amministrazione trasparente".

IL PRESIDENTE  
**Dott. Luciano D'Alfonso**



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)